



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo codice della strada*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO l’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, al primo periodo, prevede l’istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 19 febbraio 2020, n. 4, la cui efficacia è stata sospesa con decreto del medesimo Capo Dipartimento 20 febbraio 2020, n. 86;

SENTITE le organizzazioni di categoria, all’esito di un confronto avviato in data 8 febbraio 2024, cui è seguito lo svolgimento di ulteriori cinque riunioni tecniche tenutesi, rispettivamente, in data 15, 22 e 29 febbraio 2024 nonché in data 7 marzo 2024 e 3 aprile 2024;

VALUTATI i contributi acquisiti a valle dei predetti incontri con le associazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell’adunanza del 23 maggio 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre n. 135 del 2018, le modalità di accesso e di funzionamento del registro istituito ai sensi del medesimo comma 3, primo periodo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO necessario rendere operativo il registro istituito ai sensi del suddetto articolo 10-bis, comma 3, primo periodo, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, che, nel prevedere misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, al comma 1 richiama la necessità di procedere ad una ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, da effettuarsi mediante l'adozione del decreto di cui al richiamato articolo 10-bis, comma 3;

DECRETA:

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le specifiche tecniche nonché le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore. Le specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono contenute nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) autorizzazione: il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
 - b) CED: il Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) doppia guida: in relazione ai titolari di licenza, l'avvalimento di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - d) impresa: l'impresa titolare dell'autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'impresa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n.21 del 1992, deve avere la proprietà ovvero la disponibilità del veicolo o natante in conformità alla normativa vigente.
 - e) licenza: il titolo abilitativo per l'esercizio del servizio taxi;
 - f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - g) Registro Elettronico NCC Taxi, di seguito RENT: il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante

a motore, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, primo periodo, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

- h) servizio taxi: il servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- i) servizio di noleggio con conducente: il servizio di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 3

(Contenuti del RENT)

1. Il RENT contiene i dati di cui all'Allegato A ed è diviso in distinte sezioni relativamente a:

- a) imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
- b) imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- c) imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

2. Il RENT contiene i dati relativi ai contratti stipulati, in assenza di intermediazione, con un committente, riferiti a un periodo di tempo predeterminato nel medesimo contratto di durata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché della legislazione regionale e dei regolamenti comunali.

3. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero provvede con proprio provvedimento alle eventuali modifiche di cui all'Allegato A del comma 1.

Articolo 4

(Accesso al RENT)

1. Al RENT hanno facoltà di accesso:

- a) gli agenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
- b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati alle medesime riferiti;
- c) chiunque sia legittimato ai sensi della legislazione vigente, unicamente per la consultazione dei dati di cui all'Allegato A, lettere a), ad esclusione del dato relativo alla sede legale nel caso di ditta individuale, c), e), h), i), l), m), n) e o);
- d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo RENT;
- e) il CED, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del RENT;
- f) i Comuni, per la consultazione a titolo gratuito dei dati concernenti i titoli, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 6;
- g) le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dell'avvenuta registrazione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), i Comuni possono comunicare al Ministero i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati.

Articolo 5

(Adempimenti delle imprese ai fini dell'iscrizione al RENT)

1. L'impresa presenta istanza di iscrizione al RENT, ovvero di aggiornamento dei propri dati, direttamente ovvero tramite delega conferita ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n.21 o alle associazioni di categoria, per via telematica mediante l'accesso ad apposito portale web istituito presso il Ministero.
2. Qualora l'impresa presenti istanza di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarrozzeria in uso di taxi o di noleggio con conducente, la stessa è tenuta, contestualmente, a presentare istanza per l'iscrizione al RENT ovvero l'aggiornamento dei relativi dati, secondo le modalità di cui al comma 1. La conclusione dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o rilascio della nuova carta di circolazione è comunque subordinata all'iscrizione nel RENT ovvero all'aggiornamento dei relativi dati.
3. In tutti i casi di variazione dei dati inerenti ai titoli abilitativi, ivi compresi i casi di variazioni relative a conferimenti o ritrasferimenti, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero a trasferimenti, ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge, le imprese provvedono, entro trenta giorni, all'aggiornamento dei dati del RENT, secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo 80 verificano l'iscrizione nel RENT.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche nei confronti delle imprese che esercitano il servizio taxi o il servizio di noleggio con conducente espletato con natante a motore.
6. All'esito della procedura di iscrizione, sono rilasciati appositi tagliandi, attestante la regolare iscrizione nel RENT, che sono apposti sulla carta di circolazione di ogni veicolo.

Articolo 6

(Trattamento di dati personali)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il registro elettronico. Il titolare del trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 e che sia effettuato ai soli fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente decreto.
2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 sono indicate nell'Allegato B.

Articolo 7

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le imprese presentano l'istanza di iscrizione al RENT entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Decorsi ulteriori quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministero procede alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni relativi a ciascun Comune. Decorsi ulteriori quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, in assenza di segnalazione di incongruenze da parte degli enti competenti, il Ministero procede alla ricognizione definitiva dandone pubblicità sul sito istituzionale del medesimo Ministero.

3. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10-bis, comma 6, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il RENT è pienamente operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Il decreto del Capo Dipartimento del Ministero per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 19 febbraio 2020, n.4, e il decreto del medesimo Capo Dipartimento 20 febbraio 2020, n.86, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo